

## Aliquote IMU anno 2015

per l'**IMU**:

➤ prevedere l'aliquota del **9,6 (nove virgola sei) per mille** a titolo di aliquota base per tutte le fattispecie non distintamente indicate nel prosieguo;

➤ prevedere l'aliquota del **10,6 (dieci virgola sei) per mille** per:

- le aree fabbricabili;
- i terreni agricoli;
- gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento, di sola categoria catastale A, non locati o non utilizzati in comodato da parente di primo grado in linea retta residente anagraficamente nell'immobile;
- i fabbricati di categoria catastale D/5;

➤ prevedere l'aliquota del **6 (sei) per mille** per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;;

➤ prevedere l'aliquota dell' **8,6 (otto virgola sei) per mille** per i fabbricati in cui è svolta attività d'impresa e professionale, iscritti nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/4 e nel Gruppo D, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e dei fabbricati strumentali all'attività agricola;

➤ prevedere l'aliquota del **7,6 (sette virgola sei) per mille** per i fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali **C/1** e **C/3** in cui è svolta attività d'impresa direttamente dal medesimo soggetto passivo;

➤ prevedere l'aliquota del **7,6 (sette virgola sei) per mille** per l'unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito e che quindi ha dimora abituale e residenza anagrafica in esso. Detta aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze dell'abitazione concessa in comodato, a condizione che dette pertinenze siano espressamente indicate nella dichiarazione da presentare a cura del soggetto passivo e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

➤ prevedere l'aliquota del **7,6 (sette virgola sei) per mille** per gli immobili iscritti nel

catasto edilizio urbano nella categoria catastale A concesse in locazione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998; Per la spettanza di tale aliquota è necessario che sussistano i requisiti di legge previsti per l'abitazione principale nei confronti del locatario, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile locato. Detta aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze dell'abitazione locata, a condizione che dette pertinenze siano espressamente indicate nel contratto di locazione e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se istrite in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

> prevedere l'aliquota del **4,6 (quattro virgola sei) per mille** per gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in locazione a seguito degli "avvisi pubblici per il reperimento di immobili da adibire a locazione a canone sostenibile "Affitto sicuro"" indetti dal Comune di Quarrata. Detta aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze dell'abitazione locata, a condizione che dette pertinenze siano espressamente indicate nel contratto di locazione e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se istrite in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;